



**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA**

**SEZIONE III Bis**

**MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO R.G. N. 11386/2019**

\*\*\*\*

**PER:** **DAVIDE MARRAZZO** (C.F.: MRRDVD58P28H703F), nato a Salerno il 28.09.1958 e residente a Mandello del Lario (LC) in Via Nino Bixio n. 5 (23826), rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Naso (C.F.: NSADNC65M03H501Z), come da mandato in calce al ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del medesimo in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B - 00187, che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (Fax: 06.42.00.56.58; PEC: [domeniconaso@ordineavvocatiroma.org](mailto:domeniconaso@ordineavvocatiroma.org));

**- Ricorrente-**

**CONTRO:** **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (MIUR)**, in persona del Ministro *pro – tempore* con sede in Roma in V.Le Trastevere n. 76/a, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 (00186);

**- Resistente-**

**NONCHÉ NEI CONFRONTI DI:** **MAURO COLAFATO**, elettivamente domiciliato a Rende (CS) in Via Cosenza n. 29 (87036), con notifica via PEC al seguente indirizzo: [maurocolafato@pec.it](mailto:maurocolafato@pec.it);

**-Controinteressato-**

**PER L'ANNULLAMENTO:**

1. Del Decreto del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione n. 23350 del 04.08.2020 (**cfr. doc. 1**), con il quale veniva disposta l'assegnazione dei ricorrenti ai ruoli regionali, nella parte lesiva per il ricorrente;
2. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 977 del 04.08.2020 (**cfr. doc. 2**) con il quale l'Amministrazione ha proceduto alla rivalutazione del punteggio di un candidato, nella parte lesiva per il ricorrente;

3. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 978 del 04.08.2020 (**cfr. doc. 3**) con il quale l'Amministrazione ha proceduto alla rivalutazione del punteggio relativo ai titoli di alcuni candidati, nella parte lesiva per il ricorrente;
4. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 23428 del 05.08.2020 (**cfr. doc. 4**) con il quale l'Amministrazione ha disposto la proroga del termine di chiusura della piattaforma Polis, nella parte lesiva per il ricorrente;
5. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 986 del 06.08.2020 e del relativo allegato (**cfr. doc. 5**) con il quale l'Amministrazione ha rettificato la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, nella parte lesiva per il ricorrente;
6. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 24038 del 10.08.2020 (**cfr. doc. 6**) con il quale l'Amministrazione ha disposto la chiusura del sistema Polis al giorno 10.08.2020, nella parte lesiva per il ricorrente;
7. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 995 del 12.08.2020 (**cfr. doc. 7**) con il quale l'Amministrazione, in rettifica della graduatoria di merito, ha disposto la nomina di una candidata nei ruoli della Dirigenza Scolastica, nella parte lesiva per il ricorrente;
8. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 998 del 14.08.2020 e del relativo allegato (**cfr. doc. 8**) con il quale l'Amministrazione ha disposto la rettifica della graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso in oggetto, nella parte lesiva per il ricorrente;
9. Del provvedimento di assegnazione ai ruoli regionali pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione in data 21.08.2020, nella parte lesiva per il ricorrente (**cfr. doc. 9**);
10. Del Decreto dipartimentale n. 27956 del 14.09.2020 con il quale l'Amministrazione ha disposto ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali, nella parte lesiva per il ricorrente (**cfr. doc. 10**);
11. Del provvedimento di ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione in data 21.09.2020, nella parte lesiva per il ricorrente (**cfr. doc. 11**).

**NONCHÈ DI QUELLI CHE SONO GIÀ STATI OGGETTO DI IMPUGNAZIONE CON IL RICORSO R.G. N. 11386/2019:**

1. Del Decreto Dipartimentale n. 1229 del 07.08.2019 con il quale veniva rettificata la precedente graduatoria di cui al D.D. n. 1205 del 01.08.2019, nella parte in cui il ricorrente viene collocato alla posizione n. 3251 con punti 147,50 avendo diritto ad ottenere, per i titoli culturali, di servizio e professionali posseduti, un punteggio superiore a quello erroneamente riconosciuto dall'Amministrazione;
2. Del Decreto Dipartimentale n. 1205 del 01.08.2019 con il quale veniva approvata la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017, nella parte in cui il ricorrente veniva collocato alla posizione n. 3250 con punti 147,50.

#### **ESPOSIZIONE DEI FATTI**

- Il ricorrente, in qualità di docente collocato nella graduatoria finale della procedura indetta con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017, adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere il riconoscimento della legittima posizione spettante all'interno della stessa in base ai titoli complessivamente posseduti.
- L'Amministrazione ha infatti proceduto alla mancata valutazione di alcuni titoli, con la conseguenza che il ricorrente è stato collocato in una posizione della graduatoria difforme da quella effettivamente spettante.
- Il ricorrente ha subito un trattamento discriminatorio nella valutazione dei titoli di servizio posseduti in conseguenza dei quali, se avesse ottenuto l'esatto punteggio 152,75 cui ha diritto, sarebbe stato utilmente collocato in una posizione nella graduatoria differente da quella attuale.
- A decorrere dal 04.08.2020 l'Amministrazione, con più atti successivi, disponeva l'ulteriore rettifica della graduatoria generale di merito del Concorso per Dirigenti Scolastici e l'assegnazione dei singoli Dirigenti Scolastici ai ruoli regionali, attraverso lo scorrimento della precedente graduatoria.
- Il Ministero dell'Istruzione ha palesemente agito in violazione di legge in quanto ha rettificato una graduatoria elaborata all'esito di una procedura concorsuale caratterizzata da numerose irregolarità, procedendo allo scorrimento di una graduatoria che avrebbe invece dovuto essere rettificata.

- Preme infatti ribadire che l'Amministrazione avrebbe dovuto garantire il corretto espletamento di tutta la procedura concorsuale, affetta invece da numerose discriminazioni e vizi.
- I provvedimenti con i quali il Ministero ha proceduto alla ulteriore rettifica della graduatoria generale di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 risultano gravemente lesivi dei diritti del ricorrente, al quale ingiustamente non veniva rettificato il punteggio effettivamente risultante dai titoli posseduti.
- Avverso i provvedimenti impugnati il ricorrente, *ut supra* rappresentato e difeso, ricorre con motivi aggiunti innanzi a codesto Ecc.mo Tribunale chiedendone l'annullamento e/o la riforma, nella parte in non prevedono la rettifica del punteggio e la corretta attribuzione di 152,75 punti legittimamente spettanti in base ai titoli di servizio posseduti.

#### **DIRITTO**

#### **I) VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DELLA L. N. 241/90 E S.M.I. SVIAMENTO DI POTERE – VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COSTITUZIONE.**

Il ricorrente, sia successivamente al superamento della prova scritta che a quello della prova orale, presentava una istanza all'Amministrazione avente ad oggetto le modalità di dichiarazione dei titoli di servizio posseduti, al fine di ottenere il riconoscimento dell'esatto punteggio, non ricevendo alcun positivo riscontro.

Si osserva che se il ricorrente fosse stato messo nelle condizioni di poter interloquire con l'Amministrazione avrebbe potuto rappresentare e documentare in modo ancor più puntuale i titoli posseduti, ottenendo il riconoscimento dei relativi punteggi senza la necessità di adire il TAR.

Violazione tanto più grave in quanto il ricorrente avrebbe potuto rappresentare circostanze ed elementi utili che avrebbero certamente influito sulla determinazione finale assunta dalla Commissione di valutazione la quale, omettendo l'adozione di quello che è un ineludibile strumento di garanzia procedimentale rappresentato dalla comunicazione di avvio del procedimento, ha illegittimamente impedito al ricorrente di poter validamente intervenire, ponendo in essere la violazione dell'art. 7 e ss., legge 241/1990 e s.m.i.

**II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 400, COMMA 8, DEL D.LGS. 1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE 3 AGOSTO 2017 N. 138 CONTENENTE LA "TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DEL CORSO CONCORSO PER L'ACCESSO AI RUOLI DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA". ERRATA VALUTAZIONE DEI TITOLI. ERRONEITÀ NELL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO. VIOLAZIONE DI LEGGE. MANIFESTA ILLOGICITÀ.**

Il decreto ministeriale 3 agosto 2017, n. 138 ha sancito una serie di principi cui le Amministrazioni avrebbero dovuto attenersi circa il riconoscimento dei titoli e l'attribuzione dei relativi punteggi ai candidati al concorso bandito con D.D.G. D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017.

In particolare il suddetto decreto contiene la tabella di ripartizione del punteggio dei titoli di servizio valutabili nel concorso in oggetto.

L'art. 400 del d.lgs. 297/1994 dispone al comma 15 che *"la graduatoria di merito è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova o nelle prove scritte, grafiche o pratiche, nella prova orale e nella valutazione dei titoli"*.

La tabella dei titoli è strutturata prevedendo la tipologia del titolo valutabile cui corrisponde la relativa attribuzione di un punteggio.

Per quel che qui interessa, l'allegato al D.M. 138/17 prevede le tipologie di titoli a cui corrisponde un punteggio da assegnare ai candidati.

Ciò premesso, va osservato che la suddetta tabella di valutazione dei titoli di servizio dei candidati che hanno superato le procedure selettive e che sono stati inseriti nella relativa graduatoria, dispone l'assegnazione di un punteggio di 0,75 per anno scolastico sia per la funzione di *"membro dei comitati di valutazione diverso dal tutor"* che per quella di *"incaricato di funzione strumentale"*.

Ebbene, il ricorrente possiede e ha documentato dei titoli in base ai quali l'Amministrazione e dunque la Commissione esaminatrice avrebbe dovuto riconoscere dei punteggi in corrispondenza di quanto previsto dall'allegato al bando di concorso.

**III) SULLA MODALITÀ ESCLUSIVAMENTE TELEMATICA DI DICHIARAZIONE DEI TITOLI VALUTABILI E SULLA SCARSA CHIAREZZA DEL BANDO DI CONCORSO IN ORDINE ALLA PRESENTAZIONE DEGLI STESSI. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI**

**TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DI "SEMPLIFICAZIONE".**

Il bando di concorso di cui al D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017, non è chiaro circa le modalità di presentazione dei titoli valutabili.

In particolare, il sistema informatico predisposto dall'Amministrazione resistente per la dichiarazione dei titoli valutabili è stato congegnato in modo tale da determinare il blocco informatico delle dichiarazioni aventi ad oggetto un atto di conferimento da parte dell'Istituzione scolastica successivo al 31.12.2017.

Pertanto l'odierno ricorrente, il quale risulta in possesso dei titoli di servizio di cui all'Allegato A del D.M. n. 138/17, dichiarava nel Sistema di Istanze on-line l'unico conferimento ricevuto di "Membro di comitato di valutazione diverso dal tutor" ricevuto prima del 31.12.2017, essendo impossibilitato ad inserire gli ulteriori titoli di servizio posseduti.

Il ricorrente, in presenza di tali difficoltà, pur comunicando all'Amministrazione i motivi che lo avevano portato a dichiarare quanto sopra, veniva collocato in graduatoria in una posizione non corrispondente a quella derivante da una corretta valutazione dei titoli di servizio.

La Commissione esaminatrice ha dunque applicato la valutazione dei titoli di servizio basandosi su un modulo dichiarativo dei suddetti titoli che, di fatto, riduceva le possibilità di far valere questi ultimi rispetto alle previsioni del bando. Si prefigura dunque un'azione amministrativa illegittima derivante da una forma dichiarativa dei titoli in violazione di legge.

Ora, non vi è chi non veda l'illegittimità, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione di una procedura di acquisizione delle domande di partecipazione e dichiarazione dei titoli relativi ad un concorso pubblico congegnato in modo tale da determinare la chiusura telematica delle istanze.

Questa difesa non ignora come la modalità di partecipazione alle procedure selettive alle dipendenze del MIUR possono assumere molteplici forme, purché tuttavia non si

disattendano le previsioni dell'articolo 97 circa il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione, ed al contempo non ci si discosti dall'obiettivo dell'articolo 51, comma 1, del medesimo testo costituzionale, in base al quale *“tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici [...] in condizioni di eguaglianza”*.

Pertanto, qualunque sia il metodo di reclutamento prescelto dall'Amministrazione, esso deve caratterizzarsi per la capacità di rispettare i principi costituzionali posti dai due articoli citati, consentendo cioè, secondo criteri meritocratici e neutrali, la scelta dei candidati che si presentino oggettivamente come i più qualificati.

Dall'osservanza di tali principi scaturisce l'inderogabile esigenza di scegliere modalità di reclutamento che garantiscano la più ampia partecipazione possibile e, anzitutto, la presentazione della relativa domanda da parte di tutti i soggetti che si ritengano in possesso dei necessari requisiti. Con ciò, ovviamente, non si vuole sostenere che tutti i cittadini possano partecipare alle procedure selettive, ma si intende sottolineare che ogni cittadino deve poter presentare la propria domanda di partecipazione, salva poi la facoltà di controllare l'esistenza dei necessari requisiti e di escludere, *ex post*, i candidati ritenuti privi dei titoli richiesti.

All'art. 10 del bando è previsto che *“i candidati che hanno superato la prova scritta di cui all'art. 8 dichiarano il possesso dei titoli suscettibili di valutazione di cui alla tabella A allegata al decreto ministeriale (...). La dichiarazione viene inoltrata esclusivamente attraverso POLIS, secondo le istruzioni che verranno impartite con successivi avvisi”*.

Invero, all'atto della dichiarazione dei titoli il ricorrente non riusciva ad inserire quelli per i quali non disponeva di un atto di conferimento datato prima del 29.12.2017.

Il comma 2 del suddetto articolo del bando di concorso stabiliva inoltre che *“I titoli valutabili sono quelli conseguiti, o laddove previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione”*.

Occorre precisare che si possono riscontrare casi in cui un soggetto può ricevere un incarico da un Collegio Docenti – equiparato al D.S. ai sensi della normativa scolastica vigente – e aver comunque svolto il servizio nella sua completezza, con “riconoscimento”

finale dell'organo collegiale, rispetto al quale il soggetto rende una relazione al termine dell'incarico.

Ciò è infatti accaduto nel caso di specie al docente al quale, pur avendo svolto i servizi suscettibili di una valutazione ai sensi dell'art. 10 del Bando di concorso, non veniva riconosciuta dal Sistema la possibilità di inserire quanto legittimamente svolto per una ristretta modalità di inserimento delle dichiarazioni predisposta.

L'art. 10, comma 3 del bando prescrive che *“la commissione esaminatrice valuta, esclusivamente, i titoli presentati con le modalità di cui al comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”*.

Ebbene, in modo illegittimo, l'Amministrazione non ha preso in considerazione tutti i documenti posseduti dal ricorrente oltre a quelli dichiarati sulla piattaforma del MIUR, per motivazioni non ben chiare, neanche all'esito delle istanze presentate dal ricorrente.

Peraltro l'Amministrazione, in violazione del bando di concorso, non ha permesso al ricorrente di integrare qualsivoglia dichiarazione nonostante l'invio tramite PEC delle sollecitazioni da parte del docente aventi ad oggetto la regolarizzazione dei titoli valutabili.

La partecipazione dell'interessato è una vera e propria garanzia della correttezza del procedimento e del rispetto delle forme dello stesso. In tal modo muta il ruolo del cittadino nei confronti della P.A., non vi è più una assoluta supremazia di quest'ultima nel rapporto diretto.

Ebbene, il ricorrente subiva un grave pregiudizio in quanto ingiustamente privato di punteggi utili cui ha diritto in virtù di titoli di servizio di cui è in possesso.

Il ricorrente ha posto in essere in buona fede ed in collaborazione con la P.A. interessata tutte le attività finalizzate al corretto svolgimento del procedimento amministrativo predetto, effettuando tutte le dichiarazioni necessarie alla regolarità della sua partecipazione al concorso pubblico svoltosi.

L'incertezza e la perplessità interpretativa delle norme del bando tuttavia, nonché la ristrettezza circa le modalità di invio della documentazione relativa alla dichiarazione dei titoli determinavano un errore da parte della P.A. la quale non valutava tutti i titoli in possesso del ricorrente.

**IV) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: ART. 3 L. 241/90. ECCESSO DI POTERE, CARENZA DI MOTIVAZIONE, MOTIVAZIONE IRRAGIONEVOLE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ, PARITÀ DI TRATTAMENTO.**

L'Amministrazione ha male applicato la discrezionalità accordatale dalla legge nella attribuzione dei punteggi relativi ai titoli di servizio, sia omettendo la considerazione di documenti connessi a titoli in parte non dichiarati nelle Istanze on-line, sia trascurando ogni forma di motivazione sostanziale legata al punteggio attribuito al docente.

Con particolare riferimento alle procedure concorsuali pubbliche, il difetto di istruttoria viene definito come "scorrettezza in una scelta discrezionale". Affinché si verifichi tale figura sintomatica riconducibile all'eccesso di potere occorrono tre condizioni: 1) un potere discrezionale della P.A.; 2) uno sviamento di tale potere; 3) la prova dello sviamento, necessaria per far venire meno la presunzione di legittimità dell'atto.

Nel caso in esame viene infatti in considerazione un'attività amministrativa tipicamente discrezionale, quale quella svolta da una Amministrazione la quale, pur nel rispetto dei parametri di legalità, imparzialità, buona amministrazione, ragionevolezza e trasparenza, ai quali sempre si deve ispirare qualunque attività diretta a fini pubblici, può fruire *ex lege*, di un margine di apprezzamento, più o meno ampio, nell'attività valutativa attribuitale.

La discrezionalità, intesa come facoltà di scelta tra più comportamenti giuridicamente leciti per il soddisfacimento dell'interesse pubblico e per il perseguimento di un fine rispondente alla causa del potere esercitato, presuppone sempre e comunque una ponderazione comparativa di più interessi c.d. *secondari* rispetto ad un interesse c.d. *primario*. Tale interesse deve essere perseguito in ogni caso nel rispetto dei principi cardini ai quali si ispira l'attività amministrativa (legalità, imparzialità, ragionevolezza, buona amministrazione, ecc.) e che sono tra i principi di salvaguardia degli interessi dei singoli (in questo caso i candidati al concorso), che seppure "secondari" e talvolta confliggenti con il primo, devono essere rispettati.

\*\*\*

Per quanto sin qui esposto, il ricorrente come in epigrafe rappresentato e difeso rassegna  
le proprie

### **CONCLUSIONI**

Voglia l'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma:

### **NEL MERITO**

- **ACCOGLIERE** il presente ricorso, riportandosi a quanto già sottoposto ad impugnazione con il ricorso principale, e disporre l'annullamento dei provvedimenti impugnati, nelle parti lesive per il ricorrente.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

\* \* \*

Ai fini del pagamento del C.U. si dichiara che il presente ricorso per motivi aggiunti in materia di pubblico impiego non è sottoposto al pagamento del C.U. in quanto si sottopongono a gravame provvedimenti strettamente connessi agli atti impugnati con il ricorso principale<sup>1</sup>, e pertanto non vi è ampliamento della materia del contendere<sup>2</sup>.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

1. D.D. n. 23350 del 04.08.2020;
2. D.D. n. 977 del 04.08.2020;
3. D.D. n. 978 del 04.08.2020;
4. D.D. n. 23428 del 05.08.2020;
5. D.D. n. 986 del 06.08.2020 e relativo allegato;
6. D.D. n. 24038 del 10.08.2020;
7. D.D. n. 995 del 12.08.2020;
8. D.D. n. 998 del 14.08.2020 e relativo allegato;

---

<sup>1</sup> Si Cfr. Sentenza n. 1126 del 13.11.2017 emessa dalla Commissione Tributaria – Sez. Provinciale di Firenze, la quale ha annullato un invito di pagamento del contributo unificato disposto dal TAR Toscana, relativamente a motivi aggiunti che, sebbene proposti per l'annullamento di un atto diverso da quelli impugnati con il ricorso introduttivo, non ampliano in misura significativa l'oggetto della controversia.

<sup>2</sup> Sul punto, si richiama la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale si è espressa affermando che *"il giudice è tenuto a dispensare l'amministrato dall'obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi qualora i ricorsi presentati (ovvero i motivi aggiunti) non siano effettivamente distinti o non costituiscano un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia pendente"* (CGUE, causa C-61/14, sentenza del 6.10.2015).

- 9. Provvedimento assegnazioni 21.08.2020;
- 10. Decreto dipartimentale M.I. n. 27956 del 14.09.2020;
- 11. Provvedimento assegnazioni 21.09.2020.

Salvo ogni altro diritto.

Roma, 28.10.2020

Avv. Domenico Naso